

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Personale dipendente
Contenuto	ASSUNZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – PROFILO ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 74.756,79	Stipendi ed altre indennità fisse comparto TInd	3B060201	2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Dato atto che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute “organismi consortili” e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Richiamato il Regolamento di organizzazione della Società della Salute approvato con deliberazione n. 33 del 15/11/2019 e modificato con deliberazione n. 30 del 20/10/2023;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 avente per oggetto: “Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a TD della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole”;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2025;

Richiamate altresì:

- la delibera della Giunta Esecutiva n. 6 concernente il Fabbisogno del Personale della SdS Valdinievole nel periodo 2025 – 2027;
- la delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2025 “Programmazione triennale del personale 2025 – 2027. Modifica”;

Visto che si rende necessario potenziare le attività di segretariato sociale e di valutazione multidisciplinare delle persone in condizione di povertà sul territorio della Valdinievole anche al fine di attivare i servizi di accompagnamento e attivazione socio-lavorativa impiegando;

Rilevata la necessità di provvedere al reclutamento di n. 3 unità di personale aventi profilo professionale nel ruolo di Assistente Sociale, così come previste nel fabbisogno di personale a tempo indeterminato dell'Ente per l'annualità 2025-2027;

Dato atto che l'SdS Valdinievole non dispone di propria graduatoria concorsuale per ultimare la copertura dei fabbisogni nel ruolo di Assistente Sociale – Area dei professionisti della salute e dei funzionari di cui al piano dei fabbisogni del personale 2025-2027;

Visti:

- l'art.3 c. 61 della L.350/2003 con la quale si è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di attingere a graduatorie di altre amministrazioni previo accordo fra le stesse;
- l'art. 17 co. 1bis del decreto Milleproroghe 2019(d.l.162/2019) come convertito in L. 8/2020;
- il d.l. 80/2021 come convertito in l.113/2021 art. 3 bis cc.3-4 e successivi commi 7 e 8;

Visto:

- la nota prot. 7020/2025 con la quale l'SdS richiedeva al Comune di Prato l'utilizzo della graduatoria per il profilo professionale di Assistente Sociale per procedere a nuove assunzioni;
- la nota prot. 7098/2025 con la quale il Comune di Prato comunicava la disponibilità alla concessione della graduatoria trasmettendo un elenco di candidati idonei individuati in ordine di graduatoria;

Dato atto che, fra gli idonei non ancora assunti, che hanno comunicato la loro disponibilità all'assunzione a tempo pieno e indeterminato nell'Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari appartenenti all'Area Socio Assistenziale – presso la SdS Valdinievole risultano i seguenti candidati:

Dott.ssa Belluomini Elisa
Dott.ssa Malanca Martina Natasha
Dott.ssa Chiarolanza Marialucia

Vista la Deliberazione dell'Assemblea n.43 del 28/12/2023 “Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda Usl Toscana Centro”, con particolare riferimento alla gestione giuridica del personale;

Ritenuto quindi di stipulare, ai sensi della vigente normativa, n. 3 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con i candidati sopra indicati, con decorrenza 02.02.2026, tenendo conto di eventuali rinunce e/o decadenze dall'assunzione che dovessero verificarsi a seguito dell'invio della lettere di assunzione, previo il positivo accertamento di tutti i requisiti e le condizioni di rito;

Considerato che l'assunzione in questione, è in linea con quanto previsto *dall'art. 57 comma 3-septies del D. L. 104/2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data*

successiva al 2021, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;
Richiamato l'art. 71 sexies decies della l.r. 40/2005 ss.mm.ii. in base al quale “il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale”;

Vista la Legge 178/2020 (L. di bilancio per il 2021) che all'articolo 1, comma 797, ha fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5.000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000 e che allo stesso comma ha previsto in favore degli ambiti territoriali l'attribuzione di:

- un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nei commi dal n. 797 al n. 802 della legge n.1778/2020, secondo cui in base alla popolazione residente in Valdinievole, il raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 comporta come obiettivo quello di disporre di n. 23,82 assistenti sociali nell'ambito delle attività socio assistenziali di competenza dei Comuni consorziati;

Preso atto che con le tre nuove assunzioni verrà superato il limite dei 23,82 di cui sopra, determinando la riduzione del contributo da 40.000 euro a 20.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, la differenza (€ 20.000) viene coperta attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare con il fondo povertà;

Dato atto che il costo annuo a candidato, derivante dall'adozione del presente atto è quantificabile, in € 24.918,93 di retribuzione lorda annua, oltre oneri accessori di legge;

Richiamate le norme di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura sul Bilancio dell'ente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile;

DISPONE

Documento firmato digitalmente

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 Assistenti Sociali (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario) dando atto che tale assunzione è prevista nel piano occupazionale 2025-2027 con decorrenza 02.02.2026;
2. di dare atto che le assunzioni avvengono attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla selezione pubblica per il ruolo di Assistenti Sociali, approvata dal Comune di Prato, nella quale i neoassunti si trovano collocati in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria;
3. di stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in prova, in qualità di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con i 3 candidati aventi titolo, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria, Dott.ssa Belluomini Elisa, Dott.ssa Malanca Martina Natasha e Dott.ssa Chiarolanza Marialucia;
4. di prendere atto che il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto quantificabile in € 74.756,79 di retribuzione lorda annua, trova copertura nei conti economici 3B060201 Stipendi ed altre indennità fisse comparto T.Ind., oltre oneri, da imputare sul conto 3B060204 Oneri sociali comparto a carico e Irap da imputare sul conto 3Y010101 del Bilancio 2026 e successivi;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Natali dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali